



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e
riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»:

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2019/C 384 I/01);

VISTO l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra parte (L149, 30.4.2021);

VISTO il documento della Commissione europea, Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, GROW.D1/SRG, datato 8 settembre 2022, concernente "riconoscimento nell'Unione Europea delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord";

VISTA la domanda presentata in data 23/11/2022 dal signor Ruggero TULIPANI, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

VISTI i titoli di qualifica denominati "VTCT level 1 NVQ Certificate in Hairdressing and Barbering" (codice 500/7527/5), "VTCT level 2 NVQ Diploma in Hairdressing" (codice 500/7357/6), "VTCT level 2 NVQ Diploma in Barbering" (codice 500/7356/4), "VTCT level 3 NVQ Diploma in Hairdressing" (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ Diploma in Barbering" (codice 500/7386/2) rispettivamente rilasciati in data 18/02/2020, 09/02/2022 e 27/07/2022 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Look Up S.a.s. con sede a Montesilvano (PE);

VISTI i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

CONSIDERATO che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata;

RITENENDO che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrano le attività riferite ai titoli di formazione sopra citati;

VISTO il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto idonei ed attinenti all'esercizio della attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

VISTO che l'imposta di bollo di euro 32,00 è stata assolta con bonifico bancario a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art.1" BIC: BITAITRRENT-IBAN: IT 07Y01000 03245 348 008 1205 01 in data 25/10/2022;

DECRETA

Art. 1

1. Al signor Ruggero TULIPANI, cittadino italiano, nato a Lanciano (CH) in data 15/04/1996, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco ROMEO

Roma,